

In piazza



www.viandanti.org

L'ODISSEA DEI MIGRANTI TRA DISINTERESSE E NORME INIQUHE

Piero Antonio Carnemolla

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 1-8-2025 ha annullato il provvedimento ministeriale che imponeva il trasferimento in Albania di un gruppo di emigranti al fine di farli colà soggiornare in attesa di un eventuale rimpatrio nei paesi d'origine ritenuti "sicuri" così come stabilito dal Decreto-Legge 158/2024. La valutazione della "sicurezza" dei paesi elencati nel citato provvedimento è soggetta alla verifica da parte della magistratura che, se investita, deve pronunciarsi nel merito. Nel caso specifico il legislatore, non tenendo conto dei diritti della persona, ha ritenuto insindacabile quell'elenco non prevedendo l'intervento del giudice. Il nostro ordinamento giuridico obbliga sia la magistratura ordinaria che quella amministrativa di intervenire, se chiamata a giudicare su richiesta, in tutte quelle controversie che riguardano diritti patrimoniali o personali. In tutti i casi il giudice interpreta le norme che vengono richiamate nel corso del giudizio, emettendo la relativa sentenza. Non vi sono leggi o decreti sottratti alla cognizione del giudice: *iura novit curia*.

Una cocente delusione: l'Hotspot di Gjader in Albania

Il potere giudiziario non si sostituisce né, nel caso in esame, si è voluto sostituire a leggi o decreti emessi dal potere esecutivo. La meschinità delle argomentazioni sbandierate – il potere giudiziario vuole sostituirsi a quello esecutivo – evidenzia la povertà di valide argomentazioni. Il fine è quello di escludere il potere giudiziario dalla eventuale valutazione se la norma impugnata risponde ai requisiti di legittimità così come sanciti dal nostro ordinamento e dalla Costituzione. Una tale disegno richiama l'intenzione di dare inizio a quel particolare sistema di governo che nel passato ha annullato le libertà fondamentali e oggi nostalgicamente ricordato.

L'emanazione di quel decreto legge, poi convertito in legge, deve essere stimato come l'ultimo tentativo, pasticciato e inutilmente reiterato, perché non ha tenuto conto della sentenza del 15 ottobre 2024 avente lo stesso oggetto del contendere. In definitiva spetta anche al magistrato ordinario il controllo giurisdizionale se quel paese è sicuro o no. In quest'ultimo caso la permanenza nell'Hotspot deve essere limitata e non protrarsi eccessivamente. Ancora più rilevante la circostanza che l'ubicazione dell'Hotspot deve poter essere collocato nelle zone di frontiera o in territori limitrofi e non fuori dei paesi dell'UE. Poiché l'Albania non fa parte dell'Unione Europea l'Hotspot di Gjader, che è costato fior di quattrini al contribuente italiano, potrà essere venduto al migliore offerente e anche a "prezzi stracciati".

La Corte Europea ha così motivato la decisione

«Gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE [...] letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante

un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali [...] da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale».

Non si può che plaudire alle decisioni della Corte di Giustizia Europea e qualificare come indegno e vergognoso il reiterato tentativo di ignorare la normativa europea in materia di emigrazione. Se veramente si volessero adottare provvedimenti che non tengono conto della legislazione europea – l'Italia è tenuta all'osservanza in quanto membro dell'Unione – il nostro paese dovrebbe, mediante referendum, scegliere se rimanere o uscirne.

Provvedimenti a tenaglia

Il tentativo di far allunare l'emigrante nel satellite albanese ha incontrato un clamoroso e vergognoso fallimento. Cosa fare? Rendere sempre più difficoltoso non solo l'eventuale salvataggio in mare e, in caso di successo, esasperare sia l'emigrante che chi si offre di aiutarlo.

Il decreto legge del 2-1-2023, convertito in legge 24-2-2023 n. 15, ha avuto come scopo primario quello di regolamentare l'attività di soccorso delle navi umanitarie. Ma il vero fine, quello non detto ma sottinteso, è stato di scoraggiare e limitare l'attività umanitaria di soccorso.

La sopracitata legge, irta di adempimenti burocratici che non tengono conto della eccezionalità dell'evento, impone al Comandante dell'imbarcazione soccorritrice di dirigersi verso il porto assegnato per le operazioni di sbarco e controllo. In caso di disobbedienza la normativa prevede il pagamento di una sanzione da 10.000 a 50.000 euro e il fermo amministrativo della nave per due mesi e, in caso di reiterazione, la confisca della nave previo sequestro cautelare. È questo il modo con cui i nostri governanti intendono contrastare l'opera caritativa di chi ancora mostra di esercitare questa virtù e che rende chi la pratica un essere capace di vivere in modo umano.

Considerato che i salvataggi avvengono nel mare Mediterraneo e non nell'oceano Pacifico, l'indicazione del porto di sbarco dovrebbe essere quello siciliano, e in Sicilia i porti per l'accoglienza non mancano. Tuttavia le autorità italiane preferiscono scartare, come se non esistessero, i porti siciliani come quelli di Palermo, Catania, Messina, Porto Empedocle, Pozzallo, Milazzo, Trapani e Marsala.

In data 21 agosto 2025 durante una missione umanitaria nelle acque del Mediterraneo, la nave Mediterranea trasse in salvo dieci persone che rischiavano di annegare. Dopo il salvataggio, il Ministero dell'Interno indicò Genova come porto di sbarco, come se quei sopravvissuti fossero "merce da scaricare". Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteo (onde alte quasi 3 metri) e delle urgenti necessità sanitarie dei migranti, fu scartata l'ingiunzione di dirigersi verso il porto di Genova. Il capitano della nave, Beppe Caccia, disobbedendo, diresse la prua della sua imbarcazione verso il porto di Trapani dove i salvati hanno subito trovato assistenza e conforto. È stato un atto di disobbedienza civile le cui conseguenze colpiranno la sua persona, la sua attività e al suo equipaggio.

È una virtù la disobbedienza?

In tema di obbedienza/disobbedienza al cristiano e a tutti coloro che nutrono sentimenti di carità verso il prossimo il dilemma non si pone e sarebbe farisaico distinguere tra legge civile e norme religiose. È la coscienza – un tempo la si qualificava "retta" — quella libera e capace di porre in essere azioni ritenute

eccentriche e incomprensibili – a essere la protagonista delle azioni umane. Ci si può domandare: è legittimo resistere alle leggi ingiuste? È lecito disobbedire all'autorità civile o ecclesiale quando il comando o il divieto lo si ritiene contrario alla propria coscienza?

La società in cui viviamo è piena di contraddizioni. Non si può tacere di fronte all'oppressione di qualsiasi genere e da chiunque provenga, nè si può rimanere in silenzio quando si presentano situazioni in cui crudeltà inaudita e disprezzo della persona sono poste in opera o da singoli individui o da un potere ritenuto indiscutibile e sovrano.

L'obbedienza a una norma che lede i diritti della persona configura, per l'obbediente, una tipica correttezza. Recita un proverbio italiano: "Tanto è ladro chi ruba che chi tiene il sacco". Il brocardo latino è ancora più incisivo: "Utrique sunt fures et qui accipit et qui furatur".

Risponde ai sentimenti più nobili respingere, quindi non obbedire, a una norma che possa ledere la sacralità della persona. *Lex iniusta non est lex*: la legge che non rispetta la giustizia non è legge, quindi è da considerarsi inesistente.

La storia offre lezioni di vita esemplari e da non dimenticare. Tra i laici disobbedienti sono da ricordare Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Giacomo Matteotti e Nelson Mandela. Una lunga schiera di cattolici, sia laici che ecclesiastici, sono stati disobbedienti virtuosi come Dorothy Day, don Lorenzo Milani, Mayr Nusser, don Primo Mazzolari, mons Oscar Romero e, in modo originale, Giorgio La Pira. Sono i veri protagonisti della storia che hanno obbedito a Dio che agli uomini (Cfr. Atti, 5,29).

Piero Antonio Carnemolla

carnemolla1@gmail.com